

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 205 DEL 09.07.2020

OGGETTO: AFFARI LEGALI - RICORSO AL TAR PIEMONTE DELLA VALSAS SRL IN LIQUIDAZIONE IN TEMA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E STANDARDS URBANISTICI – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L'anno duemilaventi il nove del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	NO	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

AFFARI LEGALI - RICORSO AL TAR PIEMONTE DELLA VALSAS SRL IN LIQUIDAZIONE IN TEMA DI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E STANDARDS URBANISTICI – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con ricorso notificato a mezzo pec in data 01.07.2020 la VALSAS Srl in liquidazione corrente in Biella chiede al Tar Piemonte:
 - ✓ l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari nel senso dell'effettività della tutela, della nota trasmessa via pec con prot. n. 17836 del 16.04.2020 con cui il Dirigente del Settore Gestione del Territorio della Città di Biella ha opposto il diniego all'istanza di restituzione delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e *standard* dalla Società Valsas a fronte della sopravvenuta perdita di efficacia del Piano Esecutivo Convenzionato (di seguito, anche solo PEC) "*Residenza Morengo*" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 27.10.2008 e, ove occorra, della nota prot. n. 16724 del 3.04.2020 (doc. 3), con cui il Dirigente del Settore Gestione del Territorio della Città di Biella ha comunicato alla ricorrente l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - ✓ l'accertamento e la declaratoria:
 - dell'inefficacia del predetto PEC, per intervenuta decorrenza del termine decennale di cui agli articoli 16 e 17 della legge 1150/1942 e s.m.i.;
 - dell'obbligo della Città di Biella, ex art. 2033 c.c. ovvero, in via subordinata, ex art. 2041 c.c. di restituire o comunque di versare alla Valsas Srl in liquidazione la somma di € 201.006,00 (di cui: € 132.695,78 a titolo di oneri di urbanizzazione; € 2.611,20 per monetizzazione di standard urbanistici nonché, € 65.700,00 per acquisto di aree a standard cedute al Comune intimato), ovvero della diversa somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa, stante la mancata esecuzione dell'intervento di cui al citato PEC, divenuto inefficace, con conseguente venir meno di ogni titolo che legittimi l'Amministrazione a trattenere tali somme
 - ✓ la conseguente condanna:
 - della Città di Biella alla restituzione o comunque al versamento in favore della Società Valsas Srl in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2033 c.c., ovvero, in via subordinata ai sensi dell'articolo 2041 c.c., della somma di € 201.006,00 (di cui: € 132.695,78 a titolo di oneri di urbanizzazione; € 2.611,20 per monetizzazione di standard urbanistici nonché, € 65.700,00 per acquisto di aree a standard cedute al Comune intimato), o di quella diversa che sarà accertata in corso di causa) dalla stessa corrisposta alla Città di Biella e comunque inutilmente sostenuta dalla Valsas per le causali sopra indicate ma non più dovuta a fronte della sopravvenuta perdita di efficacia del Piano Esecutivo Convenzionato (e conseguente venir meno di ogni titolo che legittimi la Città di Biella a trattenere tali somme);
 - ✓ le pretese della società ricorrente appaiono infondate in quanto si riferiscono in parte a diritti ormai prescritti e in parte non tengono conto della perdurante validità ex lege del

Piano Esecutivo Convenzionato di cui alla deliberazione del consiglio Comunale n. 160/2008;

Ritenuta pertanto necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune al fine di opporsi efficacemente alle domande della ricorrente;

Rilevato che:

- il comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura;
- per tale ragione in data 29.11.2019 è stato approvato con determinazione n. 3687 l'elenco degli avvocati resisi disponibili, a seguito, di avviso pubblico, ad assumere il patrocinio del comune nel biennio 2020/2021 davanti al giudice Amministrativo, Ordinario e Tributario;
- scorrendo il predetto elenco ed esaminato il curriculum, il prof. Carlo Emanuele Gallo di Torino può ritenersi idoneo ad assumere il predetto incarico;
- lo studio legale predetto ha presentato in data 06.07.2020 apposito preventivo di spesa relativo al patrocinio legale di cui trattasi (Euro 10.000,00 al netto di spese, oneri fiscali, tributari e previdenziali) da ritenersi equo e ragionevole in relazione alla complessità del caso ed alle tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014 ed in funzione del fatto che professionista ha riconosciuto al comune una tariffa particolarmente vantaggiosa;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la costituzione in giudizio del Comune di Biella davanti al TAR Piemonte a seguito del ricorso descritto in premessa;
 2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento, al Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo di Torino, della delega a rappresentare e difendere il Comune di Biella nel procedimento di cui trattasi;
 3. di dare atto che alla spesa derivante dalla presente deliberazione si farà fronte, con provvedimento dirigenziale, attingendo alle risorse allocate al capitolo 103011140250 del bilancio di previsione 2020, fatto salvo quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-